

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO HBG S.R.L. IN LIQ.NE. - N. 41/2019

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA DANIELA CAVALIERE

COMMISSARI GIUDIZIALI: PROF. AVV. FRANCESCO MACARIO E PROF. DOTT. TIZIANO ONESTI

COMMISSARIO LIQUIDATORE: AVV. ALESSANDRA CARON

*

REGOLAMENTO DI PROCEDURA COMPETITIVA

*

Il presente Regolamento contiene le condizioni inderogabili per la partecipazione alla procedura competitiva per la cessione *pro soluto* dei diritti contenziosi facenti capo alla HBG S.r.l. in liquidazione in C.P. n. 41/2019, come meglio descritti di seguito, in conformità a quanto previsto nel programma di liquidazione dell'attivo predisposto dal Liquidatore Giudiziale.

*

1. L'OGGETTO DELLA VENDITA

1.1 Oggetto della vendita mediante la presente procedura competitiva è, in lotto unico, la cessione *pro soluto* dei diritti contenziosi facenti capo alla HBG S.r.l. in liq.ne, oggetto dei giudizi arbitrali pendenti dinanzi all'Arbitro unico nominato dal Tribunale di Roma (Avv. Pia Maria Berruti).

Più precisamente, si tratta dei seguenti giudizi:

(a) giudizio promosso con ricorso in data 24.12.2013 (d'ora innanzi, per brevità, anche "Primo Arbitrato"), con il quale HBG S.r.l. ha domandato la condanna di Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. alla refusione, in favore della stessa HBG S.r.l., a titolo risarcitorio o restitutorio, delle somme che sarebbero risultate dovute dalla stessa HBG in S.r.l. all'esito del giudizio erariale (oltre a spese, interessi e rivalutazione ex lege) ovvero

nella misura determinata nel corso del procedimento (eventualmente anche in via equitativa). Più precisamente, con sentenza n. 68, pubblicata in data 6 febbraio 2015, c la Corte dei Conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello, ha condannato HBG S.r.l. a risarcire un danno erariale pari a Euro 72.000.000,00, oltre accessori, così per complessivi Euro 76.924.463,72 (importo, quest'ultimo, che costituisce il *petitum* del Primo Arbitrato).

La condanna si riferisce al fatto che la Società, quale mandataria del R.T.I. a suo tempo costituito con la HBG Connex S.r.l., la Cambridge S.r.l. e la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. quale *partner* tecnologico, “*in tale veste concessionaria del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse*”), non avendo (i) realizzato il collegamento di tutti gli apparecchi da gioco nei termini previsti dalla Convenzione intercorsa con la A.A.M.S. e (ii) garantito i livelli di servizio dovuti, avrebbe arrecato un c.d. “*danno da disservizio all’Erario*”, ovvero un danno che, per la sua stessa esistenza, necessita dell’impiego di risorse pubbliche, allorché l’azione non raggiunga, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego di dette risorse, così da realizzare uno spreco delle stesse”.

Nel presupposto secondo il quale gli inadempimenti di natura tecnica – oggetto del giudizio conclusosi con la menzionata pronuncia di condanna della Società da parte della Corte dei Conti – sarebbero, ad avviso della ricorrente HBG S.r.l., addebitabili alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., al fine di tutelare le proprie ragioni (considerata l’apposizione della clausola compromissoria nel Regolamento del R.T.I.), con ricorso in data 24 dicembre 2013, la Società ha promosso il giudizio arbitrale nei confronti di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., volto alla condanna di quest’ultima a rifondere, a

titolo risarcitorio o restitutorio, tutte le somme che sarebbero risultate dovute all'esito del giudizio erariale sopra evidenziato (ora, s'è detto, giunto a conclusione).

Tale giudizio (c.d. "Primo Arbitrato") è incardinato avanti all'Arbitro Unico nominato dal Tribunale di Roma, Avv. Pia Maria Berruti. Allo stato, il giudizio si trova in fase istruttoria, essendo in corso l'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio sulla base dei quesiti formulati dall'Arbitro, che, unitamente agli altri atti relativi al giudizio, saranno resi disponibili ai soggetti interessati che ne facciano richiesta al Liquidatore, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Regolamento (punto 1.2).

(b) Giudizio promosso con ricorso depositato in data 10 febbraio 2017 (d'ora innanzi, per brevità, anche "Secondo Arbitrato"), con il quale Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., a sua volta, ha chiesto al Tribunale di Roma la nomina dell'arbitro a cui deferire la controversia volta a: (i) far accertare l'esistenza di (asseriti) inadempimenti di HBG S.r.l. alle obbligazioni assunte in sede di Regolamento del R.T.I. e (ii) ottenere la condanna della stessa HBG S.r.l. al pagamento dell'importo di Euro 92.743.878,00, ovvero, in via subordinata, di Euro 40.859.647,00, nel presupposto che la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. avrebbe percepito – al tempo in cui era in R.T.I. con la HBG S.r.l. – corrispettivi inferiori a quelli ad essa stessa dovuti.

HBG S.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale subordinata, la condanna della Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. alla restituzione della somma di Euro 4.545.169,00, corrisposta in eccedenza rispetto al dovuto, e, sempre in via riconvenzionale, la condanna della medesima Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. – a titolo di responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, commi 1 o 3, c.p.c. – al pagamento della somma di Euro 1.000.000,00, ovvero del diverso importo da determinarsi in via equitativa.

Anche tale giudizio (c.d. "Secondo Arbitrato") è tuttora incardinato dinanzi

all'Arbitro unico nominato dal Tribunale di Roma, Avv. Pia Maria Berruti e si trova in fase istruttoria. Più precisamente, nell'ambito del giudizio in questione, è stata espletata la Consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'Arbitro e la relazione finale depositata nel giudizio sarà resa disponibile (unitamente agli altri atti relativi al giudizio) ai soggetti interessati che ne facciano richiesta al Liquidatore, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Regolamento (nel successivo punto 1.2).

1.2 Per la completa e puntuale ricostruzione, descrizione e valutazione del contenzioso in essere e oggetto della cessione, si rinvia integralmente agli atti relativi ai due giudizi arbitrali pendenti (Primo e Secondo Arbitrato), nonché alla relazione di stima asseverata e allegata alla proposta di concordato preventivo (predisposta in data 9 aprile 2019 dall'Avv. Edovige Catitti). Tale documentazione deve considerarsi parte integrante del presente Regolamento, e ad essa si fa, pertanto, espresso rinvio.

La documentazione sarà resa disponibile, in formato elettronico (files in formato pdf), ai soggetti interessati che ne facciano richiesta al Liquidatore, con comunicazione da inviare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cp41.2019roma@peccconcordati.it), previa sottoscrizione di apposito patto di riservatezza.

1.3 Si precisa che, in data 29 maggio 2019, è pervenuta l'offerta irrevocabile di acquisto dei diritti contenziosi oggetto della presente procedura competitiva da parte di Innovalia S.r.l. (con sede legale in Roma, Via Cesare Pascarella 7; Cod. fisc. e P. Iva 13189201000), per l'importo di Euro 7.500.000,00.

A garanzia della serietà dell'offerta, l'offerente ha provveduto al deposito della cauzione per l'importo di Euro 100.000,00, mediante la costituzione in deposito fiduciario di assegni circolari (per il predetto importo di Euro 100.000,00) presso lo Studio del Notaio Francesco Rizzuti (in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 251), giusta verbale di

deposito, allegato, unitamente all'offerta, alla memoria integrativa depositata da HBG S.r.l. in sede di ammissione alla procedura concordataria.

La proposta di Innovalia S.r.l. ha ad oggetto la *“cessione pro soluto dei Diritti contenziosi, ossia dei crediti che dovessero essere oggetto di accertamento e correlativa statuizione condannatoria nei confronti della Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. in esito alla definizione del contenzioso afferente il Primo Arbitrato e il Secondo Arbitrato”* (cfr. punto I.1. Proposta irrevocabile di acquisto).

Inoltre, con la proposta in esame, Innovalia S.r.l. si è impegnata ad assumere a proprio carico ogni alea circa la remuneratività dell'operazione e, pertanto, qualsiasi rischio connesso all'esito dei giudizi arbitrali allo stato pendenti, ivi compreso il rischio connesso all'eventualità che Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. possa opporre in compensazione eventuali controcrediti che dovessero essere accertati in sede arbitrale. In altri termini, Innovalia S.r.l. ha precisato che la cessione è da intendersi per l'importo del credito che sarà accertato, al netto di eventuali controcrediti che dovessero essere riconosciuti in favore di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (che, pertanto, non graverebbero sulla procedura concordataria e sui creditori concorsuali), assumendo a proprio carico ogni alea connessa all'eventualità che, in esito al contenzioso di cui al Secondo Arbitrato, Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. possa opporre in compensazione, impropria e/o legale, le ragioni di controcredito che dovesse essere state accertate in suo favore ed oggetto di statuizione condannatoria.

Infine, con la medesima offerta, Innovalia S.r.l. si è impegnata ad assumere, a far data dal perfezionamento della cessione, *“ogni costo inerente la gestione dei contenziosi con la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., obbligandosi espressamente a manlevare e tenere indenne”* HBG S.r.l. (cfr. punto VI.3 della Proposta irrevocabile di acquisto).

1.4 In conformità a quanto previsto nel programma di liquidazione, la cessione dei diritti contenziosi dovrà avvenire a condizioni non deteriori per la Procedura rispetto a quelle previste nella proposta irrevocabile presentata da Innovalia S.r.l., con espresso riferimento a: (a) alla natura *pro soluto* della cessione e all'assunzione del rischio relativo all'alea dei giudizi, ossia all'eventuale esito negativo di uno o di entrambi i giudizi arbitrali pendenti (Primo e Secondo Arbitrato), nonché (b) all'assunzione dell'impegno a manlevare e tenere indenne HBG S.r.l. in C.P. n. 41/2019 da ogni onere, spesa e/o costo inerente alla gestione dei contenziosi con Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., che graveranno, pertanto, sul cessionario.

In ogni caso, troveranno applicazione le previsioni più specifiche contenute nel presente Regolamento (a titolo esemplificativo, in relazione al contenuto e alle modalità per la presentazione dell'offerta, allo svolgimento dell'eventuale gara tra più offerenti, alle modalità e ai termini per il pagamento del prezzo, etc.).

Per completezza dell'informazione, la menzionata proposta irrevocabile di acquisto presentata da Innovalia S.r.l. sarà resa disponibile, in formato elettronico (files in formato pdf), ai soggetti interessati che ne facciano richiesta al Liquidatore, con le modalità e alle condizioni già indicate nel precedente punto 1.2.

1.5 Alla luce di quanto sopra, la cessione dei diritti contenziosi avverrà *pro soluto*, senza garanzia dell'esistenza dei diritti ceduti, ai sensi dell'art. 1267 c.c., senza alcuna garanzia da parte del cedente ai sensi dell'art. 1266, 1° comma c.c., sicché, in caso di variazione in diminuzione del valore del diritto ceduto, ovvero di qualsivoglia successiva contestazione e/o eccezione da parte del debitore ceduto, l'acquirente non avrà alcun diritto di rivalsa, né potrà far valere alcuna pretesa nei confronti di HBG S.r.l. in liq.ne in C.P. n. 41/2019 né del Liquidatore Giudiziale.

Il cessionario assumerà quindi interamente il rischio dell'esito delle controversie in corso (sopra menzionate), nelle quali lo stesso cessionario subentrerà, successivamente alla cessione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

Il cessionario assumerà ogni possibile rischio anche soltanto indirettamente connesso all'esito del giudizio denominato come Primo Arbitrato, nonché all'esito del giudizio denominato come Secondo Arbitrato, con esonero di HBG S.r.l. in C.P. n. 41/2019 e del Liquidatore da qualsivoglia responsabilità in relazione ai detti procedimenti e al loro esito.

Più precisamente, il cessionario sarà tenuto a manlevare e tenere indenne HBG S.r.l. in liq.ne in C.P. n. 41/2019 e la Liquidazione Giudiziale da qualsiasi pretesa che dovesse derivare a carico di HBG S.r.l. in liq.ne nell'ipotesi di esito negativo (in tutto o in parte) per essa stessa HBG S.r.l. in liq.ne del Primo e/o del Secondo Arbitrato. Qualora, all'esito dei giudizi arbitrali nei confronti di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., dovesse risultare la sussistenza di un debito a carico di HBG S.r.l. in liq.ne, il cessionario sarà tenuto al pagamento in favore del creditore, avendo manlevato ed essendosi impegnato a tenere indenne HBG S.r.l. in liq.ne in C.P. n. 41/2019 e la Liquidazione Giudiziale.

1.6 Il cessionario assumerà ogni onere, costo e spesa inerente alla gestione dei contenziosi con la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (compensi dei professionisti – tra cui, a titolo esemplificativo, quelli relativi all'attività svolta dall'Arbitro e dai consulenti e/o professionisti da esso stesso incaricati, nonché quelli relativi ai professionisti già incaricati da HBG S.r.l. in liq.ne nell'ambito dei giudizi pendenti e/o dovessero essere eventualmente incaricati nel prosieguo dei giudizi –, spese legali, oneri fiscali, etc.), obbligandosi espressamente a manlevare e a tenere indenne HBG S.r.l. in liq.ne il C.P. n. 41/2019 e la Liquidazione Giudiziale da qualsiasi onere, costo e spesa inerente alla gestione dei menzionati contenziosi.

Sul punto, si precisa sin d'ora che, al momento della stipula e della sottoscrizione dell'atto notarile di cessione, contestualmente e in aggiunta al versamento del saldo del prezzo di cessione, il cessionario dovrà dimostrare di aver provveduto al pagamento degli oneri e dei costi inerenti alla gestione dei contenziosi con la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., e, in particolare, dei compensi per l'attività svolta dai professionisti (nella specie, dall'Arbitro e dai suoi consulenti, nonché dai professionisti incaricato da HBG S.r.l. in liq.ne) maturati al momento della cessione.

La documentazione relativa ai compensi maturati sino al mese di luglio 2020 sarà resa disponibile, in formato elettronico (files in formato pdf), ai soggetti interessati che ne facciano richiesta al Liquidatore, con le modalità e alle condizioni già indicate nel precedente punto 1.2.

Successivamente all'aggiudicazione, il Liquidatore acquisirà la documentazione relativa ai compensi eventualmente maturati in data successiva al mese di luglio 2020 e sino alla cessione, formulandone espressa richiesta ai professionisti, e provvederà a trasmettere al cessionario la relativa documentazione, con l'esatta quantificazione delle somme da corrispondere agli stessi professionisti, almeno 15 giorni prima della stipula dell'atto notarile di cessione.

Il cessionario dovrà poi provvedere regolarmente al pagamento degli oneri e dei costi inerenti alla gestione dei contenziosi con la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (inclusi i compensi dei professionisti) maturati successivamente all'aggiudicazione e/o alla stipula dell'atto di cessione, fornendo la documentazione comprovante i pagamenti eseguiti al Liquidatore Giudiziale.

*

2. IL PREZZO DELLA CESSIONE

2.1 Il prezzo di cessione è formulato dal Liquidatore Giudiziale negli avvisi di

vendita che saranno di volta in volta pubblicati, ponendo quale prezzo base per la cessione l'importo già offerto nella proposta irrevocabile di acquisto *pro soluto* presentata da Innovalia S.r.l. in data 29 maggio 2019, pari a Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00).

2.2 Il prezzo base di vendita deve intendersi indicato al netto degli ulteriori importi che risulteranno dovuti per imposte e altri oneri di legge (oltre che degli oneri di cui al precedente punto 1.6 del presente Regolamento), i quali rimangono a esclusivo carico del cessionario, così come tutte le spese e gli oneri connessi alla cessione, come precisato nel presente Regolamento.

2.3 Il prezzo dovrà essere corrisposto, in un'unica soluzione, al momento della stipula dell'atto di cessione, con mezzo idoneo a garantire la contestualità fra il pagamento e la sottoscrizione del contratto stesso, nei termini previsti nel presente Regolamento.

2.4 Coloro che intendono partecipare alla procedura competitiva devono presentare, con le modalità indicate negli articoli seguenti, un'offerta irrevocabile d'acquisto per un prezzo pari o superiore al prezzo base attribuito ai crediti contenziosi sulla base della proposta irrevocabile di Innovalia S.r.l., mentre non saranno prese in considerazione offerte per un prezzo inferiore al prezzo base (salvo quanto espressamente previsto nel presente Regolamento in relazione all'efficacia vincolante della proposta irrevocabile già presentata da Innovalia S.r.l. in data 29 maggio 2019, per l'ipotesi in cui non dovessero essere presentate, nei termini assegnati, offerte ritenute ricevibili in virtù del presente Regolamento).

2.5 Per massimo scrupolo e per garantire, in ogni caso, la parità di trattamento tra i potenziali offerenti, su richiesta del Liquidatore, Innovalia S.r.l. ha manifestato il proprio consenso alla presentazione dell'offerta secondo le modalità, alle condizioni e con le formalità previste nel presente Regolamento, salvo quanto espressamente previsto per il

deposito cauzionale da allegare alle offerte (in considerazione del deposito fiduciario già costituito dalla stessa Innovalia S.r.l., per l'importo di Euro 100.000,00, presso lo studio del Notaio Francesco Rizzuti in Roma, giusta verbale notarile in data 28 maggio 2019).

Sempre su richiesta del Liquidatore, Innovalia S.r.l. ha dichiarato di essere consapevole che, ove non dovesse presentare l'offerta nei termini previsti dal presente Regolamento e qualora, nel termine assegnato negli avvisi di vendita, non dovessero essere presentate altre offerte, essa stessa rimarrà comunque vincolata, nei confronti della Procedura, in virtù della proposta irrevocabile di acquisto datata 29 maggio 2019, alla stipula dell'atto di cessione e al pagamento integrale del prezzo già offerto (pari a Euro 7.500.000,00), sicché, in tal caso, il Liquidatore provvederà all'aggiudicazione dei diritti in favore della stessa Innovalia S.r.l. (alle condizioni economiche indicate nella menzionata proposta irrevocabile del 29 maggio 2019) e provvederà a svincolare e a trattenere le somme già costituite in deposito fiduciario dalla stessa Innovalia S.r.l. (presso lo studio del Notaio Francesco Rizzuti, giusta verbale in data 28 maggio 2019), invitandola alla stipula dell'atto di cessione.

*

3. LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

3.1 L'offerta, che dovrà essere presentata con riferimento al lotto unico posto in vendita, come analiticamente indicato e descritto nel precedente punto n. 1 del presente Regolamento, a pena di inammissibilità, deve espressamente contenere i seguenti elementi:

a) essere redatta in lingua italiana, contenere gli elementi espressamente previsti nei seguenti punti del presente Regolamento, essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso dell'offerente;

b) contenere il nominativo o la denominazione dell'offerente (completo di tutti i dati identificativi, compreso il Codice Fiscale e/o il numero di Partita Iva ovvero

equivalenti, se trattasi di soggetto straniero e, in tal caso, da produrre in forma idonea ad essere utilizzabili sul territorio italiano), con i documenti identificativi dello stesso, unitamente alla documentazione attestante la sussistenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore (qualora l'offerente non sia una persona fisica) ed elezione di domicilio nel territorio della Repubblica Italiana; l'offerta può essere formulata anche per persona da nominare.

c) contenere l'indicazione dei recapiti dell'offerente e/o del suo rappresentante (completi di recapito telefonico) e dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale saranno effettuate le comunicazioni relative alla procedura competitiva. In difetto, ogni comunicazione o notificazione di cui al presente Regolamento o conseguente allo stesso verrà effettuata nella Cancelleria della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma;

d) la manifestazione incondizionata e irrevocabile della volontà all'acquisto *pro soluto* dei diritti contenziosi costituenti il lotto unico posto in vendita (il quale dovrà essere specificamente indicato anche nel testo della domanda), sulla base di quanto indicato nel presente Regolamento e nella descrizione contenuta negli atti di causa e nella relazione di stima, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con rinuncia espressa ed incondizionata a qualunque successiva eccezione, domanda e pretesa nei confronti di HBG S.r.l. in liq.ne in C.P. n. 41/2019 e del Liquidatore Giudiziale;

e) la dichiarazione espressa e incondizionata della consapevolezza che la cessione dei diritti contenziosi avverrà *pro soluto*, senza garanzia dell'esistenza dei crediti ceduti, ai sensi dell'art. 1267 c.c., senza alcuna garanzia da parte del cedente ai sensi dell'art. 1266, 1° comma c.c., sicché, in caso di variazione in diminuzione del valore del diritto ceduto, ovvero di qualsivoglia successiva contestazione e/o eccezione da parte del debitore ceduto, l'acquirente non avrà alcun diritto di rivalsa, né potrà far valere alcuna pretesa nei confronti di HBG S.r.l. in liq.ne in C.P. n. 41/2019 né del Liquidatore Giudiziale;

f) la dichiarazione espressa e incondizionata della consapevolezza che il cessionario assumerà ogni possibile rischio anche soltanto indirettamente connesso all'esito del giudizio denominato come Primo Arbitrato nonché all'esito del giudizio denominato come Secondo Arbitrato, con esonero di HBG S.r.l. in C.P. n. 41/2019 e del Liquidatore Giudiziale da qualsivoglia responsabilità, in relazione ai detti procedimenti, nei quali lo stesso cessionario subentrerà, successivamente alla cessione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con l'impegno espresso a manlevare e tenere indenne HBG S.r.l. in liq.ne in C.P. n. 41/2019 e la Liquidazione Giudiziale da qualsiasi pretesa che dovesse derivare a carico di HBG S.r.l. in liq.ne nell'ipotesi di esito negativo (in tutto o in parte) del Primo e/o del Secondo Arbitrato, con la precisazione che, qualora dovesse risultare la sussistenza di un debito a carico di HBG S.r.l. in liq.ne all'esito dei menzionati giudizi, il cessionario sarà tenuto al pagamento in favore del creditore, avendo manlevato ed essendosi impegnato a tenere indenne HBG S.r.l. in liq.ne in C.P. n. 41/2019 e la Liquidazione Giudiziale.

g) la dichiarazione espressa e incondizionata della consapevolezza che il cessionario assumerà ogni onere, costo e spesa inerente alla gestione dei contenziosi denominati Primo e Secondo Arbitrato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: compensi dei professionisti, spese legali, oneri fiscali, etc.) di cui al precedente punto n. 1.6 del presente Regolamento, obbligandosi espressamente a manlevare e a tenere indenne HBG S.r.l. in liq.ne il C.P. n. 41/2019 e la Liquidazione Giudiziale;

h) l'assunzione dell'obbligo irrevocabile di provvedere – prima della stipula e della sottoscrizione dell'atto notarile di cessione, in aggiunta al versamento del saldo del prezzo di cessione – al pagamento degli oneri e dei costi inerenti alla gestione dei contenziosi con la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., e, in particolare, dei compensi per l'attività svolta dai professionisti (nella specie, dall'Arbitro e dai suoi consulenti, nonché dai professionisti incaricato da HBG S.r.l. in liq.ne) maturati al momento della cessione, fornendo la

documentazione attestante l'avvenuto pagamento al momento della stipula e della sottoscrizione dell'atto notarile di cessione, come previsto nel punto 1.6 del presente Regolamento;

i) l'indicazione, in cifre e in lettere (con la precisazione che, in caso di discordanza, farà fede quest'ultimo), del prezzo offerto per i diritti che costituiscono il lotto unico posto in vendita, che non potrà essere inferiore al prezzo base di vendita (come indicato nel precedente punto 2), con deposito cauzionale da effettuarsi a mezzo di assegni circolari non trasferibili intestati a: "*C.P. n. 41/2019 HBG S.r.l. in liquidazione*", per l'importo pari a Euro 100.000,00 (centomila/00), pari all'importo già costituito in deposito cauzionale da Innovalia S.r.l. presso lo studio del Notaio Francesco Rizzuti, giusta verbale in data 28 maggio 2019.

Avendo già provveduto alla costituzione del deposito fiduciario per l'importo sopra indicato, Innovalia S.r.l. non sarà tenuta al deposito cauzionale di cui al presente punto h), ma dovrà allegare alla propria offerta la copia autentica del verbale notarile attestante il menzionato deposito fiduciario.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione e in vista della successiva stipula del contratto di cessione, la cauzione versata dell'aggiudicatario sarà trattenuta, nella misura sopra indicata, dal Liquidatore a titolo di acconto sul prezzo, mentre la cauzione sarà restituita all'offerente che non sarà risultato aggiudicatario nei termini previsti nel presente Regolamento. Qualora l'offerente non aggiudicatario sia presente all'apertura delle buste, la cauzione sarà restituita su richiesta scritta dell'offerente medesimo, a mani di quest'ultimo ovvero a soggetto munito di delega. Ove l'aggiudicazione fosse disposta in favore di Innovalia S.r.l., il Liquidatore procederà allo svincolo della somma costituita in deposito fiduciario presso il Notaio Francesco Rizzuti, in conformità a quanto previsto nel relativo verbale del 28 maggio 2019;

l) l'assunzione dell'obbligo irrevocabile di provvedere al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione in un'unica soluzione, da versare contestualmente alla stipula dell'atto di cessione;

m) la dichiarazione dell'offerente di accettazione incondizionata e irrevocabile delle condizioni indicate nel presente Regolamento di procedura competitiva.

3.2 L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico chiuso, con timbro (solo per le offerte provenienti da società o enti) e firma dell'offerente sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all'esterno, oltre alla ragione sociale, o le generalità per le persone fisiche, dell'offerente (complete di recapiti, per eventuali comunicazioni relative allo svolgimento della procedura), la seguente dicitura: **“RISERVATA – OGGETTO: Offerta Irrevocabile Acquisto Lotto Unico – C.P. n. 41/2019 HBG S.r.l. in liq.ne”**.

3.3 Le offerte dovranno essere consegnate presso lo studio del Notaio incaricato dalla Procedura, Dott. Marco Sepe, in Roma (00198), Via Dalmazia n. 31, esclusivamente nei giorni e negli orari d'ufficio (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00) stabiliti e indicati nell'avviso di vendita pubblicato dal Liquidatore.

Il suddetto plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mani da un incaricato dell'offerente. Al momento della consegna verrà rilasciata all'offerente una ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

3.4 La consegna del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità degli organi della Procedura ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

3.5 Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo. I plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

*

4. ALTRI REQUISITI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

4.1 Oltre ai requisiti già indicati nel precedente punto n. 3, il plico contenente l'offerta di acquisto dovrà contenere:

- il presente Regolamento siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal soggetto offerente per accettazione integrale e incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati;

- idonea documentazione attestante il potere di rappresentanza e di firma della/e persona/e autorizzata/e a impegnare legalmente l'offerente (nel caso in cui l'offerente sia una persona giuridica, ovvero nell'ipotesi in cui l'offerta sia presentata da un procuratore speciale);

- nome e recapiti (incluso il recapito telefonico e l'indirizzo Pec) del rappresentante dell'offerente (secondo quanto precisato nel punto precedente) al quale rivolgersi in relazione all'offerta.

4.2 Il Liquidatore si riserva la facoltà di chiedere all'offerente chiarimenti e/o spiegazioni sul contenuto dell'offerta.

4.3 Saranno esclusi dalla procedura di vendita:

- gli offerenti che abbiano presentato riserve o apposto condizioni in merito al contenuto dell'offerta che possano compromettere la parità di trattamento fra gli offerenti, ovvero che contengano dichiarazioni false e/o mendaci;

- le offerte che contengano indicazioni di valore che siano legate ad una formula o al valore di offerta espresso da altri offerenti.

- le offerte che non soddisfino i requisiti indicati nel presente Regolamento.

*

5. LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5.1 Entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle offerte, si procederà all'apertura delle buste presso lo studio del Notaio incaricato, alla presenza del Liquidatore e degli offerenti che ne facciano richiesta. La data fissata per l'apertura delle buste è indicata nell'avviso di vendita o, in alternativa, è comunicata agli offerenti al momento del deposito delle offerte.

5.2 All'apertura delle buste sono dichiarate irricevibili ed escluse dalle successive fasi per l'aggiudicazione le offerte che non presentino i requisiti indicati nel presente regolamento, e precisamente:

a) non si presentino come offerte incondizionate e irrevocabili per l'acquisto del complesso aziendale in lotto unico;

b) siano prive del deposito cauzionale, secondo le modalità e la misura prevista nel presente Regolamento, salvo quanto espressamente previsto per l'offerta di Innovalia S.r.l.;

c) risultino prive dell'assunzione dell'obbligo di pagamento del saldo del prezzo in un'unica soluzione, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento;

d) non contengano le dichiarazioni espresse di consapevolezza dell'offerente di cui al precedente punto n. 3.1, lettere d), e), f), g) e h);

e) non contengano anche una soltanto delle obbligatorie indicazioni di cui al presente regolamento.

5.3 Esaurite le operazioni di apertura ed esame delle offerte, qualora siano pervenute più offerte che siano considerate ricevibili, seppur con indicazione di prezzi diversi, si procederà immediatamente ad una gara informale tra gli offerenti, la quale avrà come prezzo base di partenza quello di importo maggiore contenuto nelle offerte dichiarate ricevibili, con rilancio minimo per l'importo di almeno Euro 100.000,00, ovvero per il diverso importo che sarà stabilito dal Liquidatore, alla presenza degli offerenti, prima dell'avvio della gara informale.

In presenza di una pluralità di offerte di pari importo, si inviteranno i relativi offerenti ad una gara informale, con prezzo base corrispondente a quello indicato nelle offerte, con rilancio minimo per l'importo di almeno Euro 100.000,00, ovvero per il diverso importo che sarà stabilito dal Liquidatore, alla presenza degli offerenti, prima dell'avvio della gara informale.

Il lotto sarà aggiudicato al soggetto che offra il maggior prezzo.

5.4 In caso di eventuale assenza di uno o più offerenti che abbiano diritto a partecipare alla gara, ovvero in caso di mancanza, in capo al soggetto che li rappresenti, dei poteri per partecipare alla gara, il prezzo considerato ai fini della gara sarà quello indicato nell'offerta originaria.

5.5 In assenza di rilanci e in presenza di una sola offerta di importo superiore a tutte le altre, i beni saranno aggiudicati al soggetto che ha depositato l'offerta con il prezzo maggiore, utilizzato quale base di gara.

5.6 In assenza di rilanci, l'aggiudicazione tra la pluralità di offerte di pari importo avverrà sulla base di sorteggio pubblico, innanzi ai presenti e comunque al Notaio designato.

5.7 Qualora, nel termine assegnato, non dovessero essere presentate offerte, l'aggiudicazione sarà disposta in favore di Innovalia S.r.l., con accettazione, da parte del Liquidatore, della proposta irrevocabile di acquisto presentata dalla stessa Innovalia S.r.l. in data 29 maggio 2019, avendo quest'ultima espressamente dichiarato, su richiesta del Liquidatore, di rimanere comunque vincolata, nei confronti della Procedura, alla stipula dell'atto di cessione alle condizioni indicate nella predetta proposta irrevocabile del 29 maggio 2019, ossia al prezzo già offerto pari a Euro 7.500.000,00.

5.8 Al termine delle operazioni, il Notaio incaricato redigerà il processo verbale delle operazioni di apertura delle buste e della conseguente aggiudicazione, il quale sarà

sottoscritto dal Liquidatore e dall'aggiudicatario, a valere, per quest'ultimo, quale notifica ed accettazione dell'aggiudicazione.

Nell'ipotesi prevista nel precedente punto n. 5.7, ove l'aggiudicazione sia disposta in favore di Innovalia S.r.l. in relazione alla proposta irrevocabile di acquisto del 29 maggio 2019, il Liquidatore provvederà a svincolare e a trattenere le somme già costituite in deposito fiduciario da Innovalia S.r.l. presso lo studio del Notaio Francesco Rizzuti, giusta verbale in data 28 maggio 2019, invitandola alla stipula dell'atto di cessione, che dovrà contenere, in ogni caso, le previsioni di cui al presente Regolamento (con particolare riferimento all'oggetto della cessione e agli impegni assunti dal cessionario).

5.9 Alla vendita si applicano le disposizioni dell'art.107, 4° comma l.f. e dell'art. 108 l.f., con la precisazione che l'aggiudicazione sarà definitiva decorso il termine di dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano pervenute eventuali offerte migliorative, che dovranno comunque essere presentate con le modalità e alle condizioni previste dal presente Regolamento, o, in ogni caso, senza che sia stata disposta la sospensione della vendita dagli Organi della procedura.

5.10 Il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente alla stipula dell'atto di cessione, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di aggiudicazione di cui sopra, fatta salva la facoltà del Liquidatore di prorogare il detto termine, ove ritenuto necessario o opportuno, anche ai fini dell'acquisizione e/o del perfezionamento di documenti e/o atti necessari alla stipula dell'atto, inclusa l'acquisizione del parere dei Commissari Giudiziali e del Comitato dei creditori, previa informativa al Giudice delegato, alla stipula del contratto di cessione.

5.11 Il Liquidatore, pertanto, potrà stabilire un nuovo termine per la stipula dell'atto notarile, senza che ciò possa giustificare alcuna pretesa dell'offerente, il quale rimane

vincolato all'offerta presentata sino al nuovo termine stabilito dal Liquidatore. L'offerente si impegna a lasciare depositata la cauzione anche oltre il termine originariamente previsto per la stipula dell'atto.

5.12 Al momento della stipula dell'atto, il cessionario dovrà fornire al Liquidatore la documentazione comprovante il pagamento degli oneri e, nella specie, dei compensi dei professionisti relativi ai giudizi arbitrali, in conformità a quanto previsto nel precedente punto 1.6 del presente Regolamento.

*

6. LA STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE

6.1 L'atto di cessione sarà redatto per atto pubblico dinanzi al Notaio incaricato, Dott. Marco Sepe, in Roma (00198), Via Dalmazia n. 31, nel termine indicato nel precedente punto 5 del presente regolamento.

6.2 Al momento della stipula dell'atto di cessione di cui sopra, l'offerente dovrà provvedere al pagamento del saldo prezzo, con le modalità stabilite nel presente Regolamento, nonché a fornire la prova dell'avvenuto pagamento degli oneri e dei compensi professionali maturati nell'ambito dei giudizi arbitrali, di cui al punto n. 1.6 del Regolamento.

6.3 Se entro la data e nel luogo fissati per la stipula dell'atto l'offerente non dovesse presentarsi ovvero non si dovesse addvenire, per qualsivoglia motivo non imputabile alla Procedura, alla stipula dell'atto, le somme comunque versate dalla parte offerente alla Procedura stessa verranno definitivamente incassate da quest'ultima.

6.4 Le spese e gli oneri inerenti o conseguenti al trasferimento dei beni sono a carico esclusivo dell'offerente.

6.5 In caso di acquisto, la parte acquirente dovrà farsi carico di tutti gli altri oneri, imposte, tasse, IVA e spese comunque connessi alla procedura di aggiudicazione ed al

successivo atto di cessione, spese notarili incluse.

*

7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 La pubblicazione del presente Regolamento, la ricezione delle manifestazioni di interesse e/o delle offerte da parte del Liquidatore non comportano alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato interesse all'acquisto e/o degli offerenti né, per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte del Liquidatore.

7.2 Il Liquidatore si riserva facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla procedura di vendita, qualunque sia il grado di avanzamento, e di sospendere, interrompere, modificare i termini e le condizioni o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò gli offerenti possano avanzare nei confronti del Liquidatore e/o della Procedura alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo.

7.3 In ogni momento della procedura e fino al perfezionamento della cessione, il Liquidatore avrà la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura di vendita, ai sensi dell'art. 107, 4° comma l.f. e dell'art. 108 l.f., ad esempio nel caso in cui pervenisse, entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, un'offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione.

Ove, in presenza di offerte migliorative ricevibili, il Liquidatore si avvalga della facoltà di sospendere la vendita, si provvederà alla convocazione dell'aggiudicatario provvisorio e degli offerenti in aumento, affinché possa svolgersi tra essi un'apposita gara, con le medesime modalità già descritte al precedente punto 5.

All'esito della gara e della successiva aggiudicazione, non sarà possibile formulare ulteriori offerte migliorative.

A fronte dell'esercizio, da parte del Liquidatore, delle facoltà appena indicate (di considerare o meno le eventuali offerte migliorative, ovvero di non procedere all'aggiudicazione definitiva o alla vendita), gli offerenti e i soggetti interessati non potranno in nessun caso avanzare pretese di alcun tipo (risarcitorio, restitutorio, etc.), fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate, ove ne ricorrano i presupposti, rimanendo a carico degli offerenti o aggiudicatari ogni alea, rischio e onere connesso all'esercizio di dette facoltà.

7.4 Il Liquidatore non è responsabile con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornita. La documentazione e le informazioni che sono messe a disposizione degli interessati rispondono all'esclusivo scopo di agevolare lo svolgimento delle analisi propedeutiche alla valutazione dell'interesse a concorrere alla gara. È esclusivo onere degli stessi interessati quello di svolgere le verifiche, gli accertamenti, i riscontri e quant'altro sarà ritenuto da essi necessario al fine di valutare l'interesse a concorrere alla gara.

7.5 Ciascun offerente sosterrà i costi relativi alle proprie ricerche e valutazioni dei beni posti in vendita, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione.

7.6 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 1993 e ss. mm. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti degli offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà il cedente nella persona del Liquidatore (o il soggetto da esso delegato), nei confronti del quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

*

8. FORO COMPETENTE

8.1 La procedura competitiva e ogni altro atto annesso e/o conseguente sono in ogni caso regolati dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia è devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Roma.

Roma, li 29 luglio 2020

Il Liquidatore Giudiziale

(avv. Alessandra Caron)